

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:
 N. _____ del _____ di L. _____
 N. _____ del _____ di L. _____
 Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO
 Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 62 DEL 01/07/2010

OGGETTO: Ricorso presentato al TAR/CT dalla sig.ra Crisafulli Anna Maria contro il Comune di Calatabiano, per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n° 05 del 30/03/2010 emessa dal Comune di Calatabiano.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

L'anno duemiladieci, il giorno uno del mese di luglio alle ore 12,50 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		Carica	Presente	Assente
1	PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco	X	
2	FAZIO Antonino	Vice-Sindaco	X	
3	DESTRO MIGNINO dr.ssa Simona	Assessore	X	
4	LA LIMINA Carmelo	Assessore		X
5	SAMPERI dr. Salvatore	Assessore	X	
6	SPINELLA Carmina	Assessore	X	
7	SPOTO Agatino	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.ri: la Lucia Caruolo

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, L. R. n. 30/2000.

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni:

() modifiche/sostituzioni:

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrazione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 64 del 22/06/2010

Oggetto: Ricorso presentato al TAR/CT dalla sig.ra Crisafulli Anna Maria contro il Comune di Calatabiano, per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n° 05 del 30/03/2010 emessa dal Comune di Calatabiano.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

Data: 21/06/2010

=====

VISTO il ricorso presentato al TAR/CT dalla sig.ra Crisafulli Anna Maria, difesa dall'avv. Salvatore Brighina (introitato agli atti dell'Ente al prot. gen. n° 8310 del 08/06/2010) contro il Comune di Calatabiano, per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n° 05 del 30/03/2010, notificato il 01/04/2010, e con richiesta di sospensione ed annullamento degli atti impugnati;

PRESO ATTO della nota di riscontro, segnata al prot gen. dell'Ente al n° 8906 del 17/06/2010, avente ad oggetto: "ricorsi al TAR/CT presentati dalle Ditte Crisafulli Anna Maria c/Comune e Caruso Carmelo c/Comune" a firma del Responsabile dell'Area T.E.A. dr. Ing. Salvatore Faro;

RITENUTO, dalla lettura della menzionata relazione del Responsabile di Area Tecnica, sussistente l'interesse dell'Amministrazione comunale a costituirsi per resistere e difendere le ragioni dell'Ente;

VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione Distaccata di Catania, per ivi resistere nell'argomentato ricorso proposto dalla sig.ra Crisafulli Anna Maria.

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'Avv. FIUME CLAUDIO, con studio legale in Catania, via Ventimiglia, n° 222, per resistere, nell'interesse dell'Ente, nell'argomentato ricorso presentato al TAR/CT, dall' sig. Caruso Carmelo Crisafulli Anna Maria.

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*.

IMPEGNARE, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 1.000,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/6 del bilancio comunale.

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi inclusa l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva.

TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~ per i seguenti motivi:

Calatabiano li, 21/06/2010



Il Resp.le del Servizio
(dr. Salvatore Spuntà)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2010 all'intervento 1010203/6 € 1.000,00

Calatabiano li, 23 GIU. 2010



Il Resp.le del servizio Finanziario
(Sig. Roberto Pennino)

Avv. Salvatore Brighina
Piazza Trento, 2 - 95128 Catania
Tel. 095.443772 - Fax 095.507404
email avv.salvatorebrighina@virgilio.it

SI NOTIFICHI ER... - 21/05/2010 - In tempo - 022192 03/08
IL 29/05/2010

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA

SEZIONE DI CATANIA - RICORSO

Della Sig.ra Crisafulli Anna Maria, nata a Casalvecchio Siculo e residente in Calatabiano, Via Arrigo Rosso n. 7, C.F. CRS NMR 59B58 BE, rappresentata e difesa per procura a margine dall'avv. Salvatore Brighina, presso il Tribunale di Catania, Piazza Trento n. 2, è elettivamente domiciliata, Tel. 095.507404, e-mail avv.salvatorebrighina@virgilio.it, salvatore.brighina@pec.operaio.vocaticatania.it.

Contro nei confronti del Comune di Calatabiano, in persona del legale rappresentante in carica;

Per l'annullamento, previa sospensione, dell'Ordinanza di demolizione n. 5 del 30.30.10, notificata l'1.4.10; nonché, ove occorra di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto e/o consequenziale non conosciuto, comunque lesivo.

La Sig.ra Crisafulli è proprietaria di un immobile adibita ad abitazione principale sito in Calatabiano, via Arrigo Rosso n.7, composto da tre vani e accessori e pertinenze con annesso cortile in parte ricoperto da tettoia, oltre a locale adibito a cantina, in catasto al foglio 11 part. 1074 e 54 e foglio 5 part. 205.

Gli immobili sono pervenuti alla ricorrente con atto rogato in data 15.7.1992.

In occasione di attività di controllo da parte del Comune di Calatabiano in data 4.3.10 personale dell'Area Tecnica Ecologica Ambientale del Comune, effettuavano un sopralluogo sull'immobile di proprietà della ricorrente, giusto verbale prot. 3449 de 4.3.10.

Successivamente si vedeva notificare un avviso di accertamento prot. 3455 del 4.3.10 con il quale il Comune accertava l'esecuzione delle opere edili di seguito descritte e riportate:

MAG. 2010

Per il presente giudizio nomino mio procuratore e difensore, in ogni fase e grado del giudizio l'avv. Salvatore Brighina con tutti i poteri di legge, compresi quelli proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale, di transigere e conciliare giudizialmente e stragiudizialmente. Presa visione dell'informazione si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.GS. 196/2003. Si elige domicilio in Piazza Trento n. 2, in Catania, presso lo studio dell'avv. Salvatore Brighina.

Crisafulli Anna Maria

Vera la firma
Avv. Brighina

Protocollo nr.: 0008310
del 08/06/10
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
A00:



"... • Nell'area antistante il fabbricato a piano terra di residenza della signora Crisafulli Anna Maria (foglio 11 particella 1074), risulta realizzato abusivamente un manufatto libero da un lato con muratura perimetrale in blocchi di cemento vibrato e collocazione di una saracinesca metallica prospiciente sulla pubblica via. Il manufatto si presenta ancora allo stato rustico, con pavimentazione in battuto di cemento con pendenza verso l'esterno. La copertura è a tetto a falda inclinata con utilizzo di onduline tipo eternet poste su listellatura in legno, avente altezza media pari a circa mt 2,50. La superficie coperta è pari a circa mq 18,00 e lo stesso risulta adibito a deposito.

- Nel terreno antistante il fabbricato di residenza risulta realizzata una struttura metalliche costituita da travatura del tipo scatolare e pilastratura del tipo a traliccio saldate tra loro, sprovvista di copertura, avente superficie pari a circa mq 50,00 ed altezza media pari a circa mt 2,50, con pavimentazione in battuto di cemento.
- Risulta anche realizzato un manufatto in muratura avente superficie pari a circa mq 22,00 con copertura a tetto a falde inclinate, avente altezza media pari a circa mt 2,60. I muri perimetrali risultano costituiti da blocchi di cemento vibrato completo di n. 3 infissi metallici (n. 2 porte e n. 1 finestra), pavimentazione ed intonaco non rifinito alle pareti. Il tetto è sorretto da travi scatolari metalliche e sovrastante copertura con lastre metalliche
- In adiacenza al manufatto di cui sopra risulta realizzata una tettoia aperta su due lati all'interno della quale risulta realizzato un forno in muratura. La stessa risulta delimitata da un lato dalla parete esterna del manufatto citato, da un secondo lato da una muro di contenimento e da un terzo lato risulta aperto e limitante con una scala in calcestruzzo, adiacente all'alveo del corso d'acqua, che da accesso ad un terrazzamento del terreno soprastante. La copertura è a falda inclinata ed è

costituita da puntelli e listelli metallici con sovrastanti onduline tipo eternit.

L'altezza media interna è pari a circa mt 2,50 con superficie pari circa mq 10.00.

- *Nella parte soprastante il manufatto di cui sopra risulta realizzato un ulteriore manufatto di superficie circa mq 8,00, delimitato da tre lati da muratura in blocchi di cemento vibrato, copertura di altezza media pari a circa mt 1,75 costituita da onduline tipo eternit.*
- *Per quanto riguarda il fabbricato di residenza, in catasto al foglio 11 particella 1074, risulta acquistato dalla ditta in Crisafulli Anna Maria con atto rogato in data 29/07/1992, dal quale si evince che "le opere relative alla unità immobiliare sono state iniziate anteriormente al 01/09/1967, che la stessa è stata realizzata nel rispetto della normativa urbanistica vigente all'epoca della costruzione e che successivamente non sono state apportate modifiche soggette a licenza o concessione edilizia". Da accertamenti effettuati presso gli uffici comunali, non risulta essere stata rilasciata alcuna concessione edilizia o autorizzazione edilizia per le opere sopra descritte...".*

La Sig.ra Crisafulli, in considerazioni dell'erroneità dell'accertamento provvedeva a presentare Osservazioni a mezzo tecnico incaricato e osservava:

a) in relazione al punto 1) il manufatto esistente rilevato della superficie coperta di circa mq. 18,00 adibito a deposito, con ingresso dalla pubblica via, e chiuso per soli tre lati, è stato compravenduto nello stato di fatto in cui si trova, e non realizzato dalla ditta attuale, così come dichiarato nell'atto di provenienza dai venditori coniugi sig.ri Di Giacomo Vincenzo e La Spina Carmela, rogato dal notaio Francesco Giamporcaro il 29/07/1992 reg. a Giarre il 17/08/1992 al n°1839 e con Rep. N° 10259, ove viene riportato quanto segue: "vendono casa a piano terra composta da saloncino, tre vani ed accessori, con annesso cortile in parte ricoperto con tettoia".

Inoltre nella planimetria catastale reg. all'Ag. del Territorio di Catania al N.C.E.U. al fog. 11 part. 1074 Prot. N° 4805 del 22/08/1991, si evidenzia che l'apertura per accedere alla tettoia esisteva di già, ma non è stata riportata la sagoma della cantina per mera dimenticanza, lo stesso al momento è adibita a cantina-deposito perché all'interno trovano posto alcune piccole botti di vino ed attrezzi vari e non adibita a vano garage, così come descritto;

b) sul punto 2) la struttura metallica scatolare realizzata antistante il fabbricato di residenza, della superficie pari a circa Mq. 50,00, sprovvista di copertura e libera dai lati, è una semplice pergolato per l'appoggio delle vite per uva da tavola che trovansi nelle vicinanze, quindi non soggetta ad autorizzazioni o concessioni edilizie;

c) sui punti 3 e 4) che il manufatto realizzato in muratura di blocchi in cemento vibro compresso di circa Mq. 22,00 e tetto di copertura a falda inclinata, nonché mi forno in muratura adiacente lo stesso manufatto di circa Mq. 10,00 con copertura a tetto ad una falda ma aperto da due lati, sono stati compravenduti nello stato di fatto in cui si trovano, e non realizzato dalla ditta attuale e comunque realizzati a suo tempo, antecedentemente al 1967, ma comunque sono dei locali "accessori/pertinenze" al fabbricato di residenza;

d) sul punto 5) che soprastante a detti manufatti a stato realizzato un piccolo manufatto in muratura di blocchi in cemento vibro compresso della superficie di circa Mq. 8,00 e copertura costituita da onduline, con altezza media di circa ml. 1,75 adibito a ricovero cani da caccia, ivi compreso una "setter" affidata al sottoscritto dal C. P. M. di Calatabiano giusta attestazione rilasciata in data 30/12/2009 in mio possesso. *Si rende noto che detto manufatto precario non infisso stabilmente nel suolo di superficie minima, rientra in quelle opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione, così come citato dalla L.R. 37/85 art. 6 e successive modifiche ed integrazioni e comunque non soggette ad accatastamento giusta D.M. N° 28/98 ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere e /f;*

e) sul punto 6) che per quanto riguarda l'età di costruzione dell'abitazione di residenza, ivi comprese le pertinenze, e della cantina, la stessa e in possesso dell'atto di provenienza dei venditori sopra citati, ove il notaio annotava la provenienza dell'attuale casa, della cantina e dell'annesso terreno dai precedenti venditori coniugi sig.ri Tizzone Vincenzo e Venuto Filippa, rogato presso il notaio Leonardo Patanè in data 09/10/1946 reg. in Giarre al n°470, sfuggita ai rilevamenti catastali, e ove viene riportato quanto segue: "casa terrana di vecchia costruzione, composta di tre vani ed accessori, con piccola cantina, cortile e terreno annesso e con ogni diritto e pertinenza." pertanto si può benissimo evincere che l'abitazione attuale dichiarata di vecchia costruzione risale prima del 1942.

Osservava inoltre che per detti locali, non risulta adoperato cemento armato, e le coperture in materiale facilmente asportabili, tutti di costruzione molto vecchia e non costruiti dalla ditta attuale, ad eccezione della sola la struttura in ferro scatolare aperta adibita a pergolato.

Invero, con Ordinanza n. 5. del 30.3.10, notificata l'1.4.10, quivi impugnato, il Comune disattendendo le osservazioni di cui sopra, ingiungeva illegittimamente all'odierna ricorrente la demolizione dei manufatti indicati nel verbale di accertamento del 4.4.10 sull'erroneo presupposto che fossero realizzati in assenza di concessione edilizia (oggi permesso di costruire), ad eccezione del fabbricato adibito ad abitazione principale individuato nella lettera F) per il quale è stata fornita la prova che trattasi di vecchia costruzione realizzata prima del 1946, epoca nella quale non era previsto il rilascio di alcun titolo per edificare.

L'ordinanza impugnata è palesemente illegittima e va annullata per le motivazioni che seguono.

1) Eccesso di potere - Contraddittorietà e illogicità manifesta - Violazione di legge

Tutti i manufatti indicati ed accertati dal Comune sono stati acquistati dall'odierna ricorrente nello stato in cui si trovano ad eccezione del pergolato.

E tale circostanza è provata inequivocabilmente dal contenuto dell'atto notarile di acquisto del 29.7.92, rep. 10259, il quale espressamente descrive dettagliatamente l'immobile come composto da saloncino, tre vano ed accessori, con annesso cortile in parte ricoperto con tettoia. Lo stesso rogito, cui fa riferimento il Comune, richiama distintamente l'atto di provenienza ai venditori ed in particolare l'atto rogato dal Notaio G. Grasso da Giarre il 15.7.82.

Quest'ultimo descrive l'immobile quale casa terrena di vecchia costruzione, composta di tre vani ed accessori, con piccola cantina, cortile e terreno annesso e con ogni diritto e pertinenza, specificando altresì che la casa con l'annesso terreno è pervenuta ai venditori per l'atto rogato dal Notaio Leonardo Patanè il 9.10.1946, confermando che l'immobile unitamente alle sua pertinenze era stato realizzato ancor prima del 1946.

Invero, il Comune, contraddicendosi, da un lato ritiene provato il fatto che il fabbricato residenziale (lett. F) è stato realizzato prima del 1942, dall'altro non tiene conto delle pertinenze annesse al fabbricato medesimo e ritiene illegittimamente che necessitino di concessione edilizia. In particolare ci si riferisce ai manufatti indicati nell'atto di accertamento con le lettere A) C) D).

Relativamente ai manufatti individuati con le lettere B) ed E), per come già addotto in sede di osservazioni, in particolare relativamente al manufatto B) si tratta di una struttura metallica scatolare realizzata antistante il fabbricato di residenza, della superficie pari a circa Mq. 50,00, sprovvista di copertura e libera dai lati, e si sostanzia in un semplice pergolato per l'appoggio delle viti per uva da tavola, e tale tipologia di manufatto non è soggetta ad autorizzazioni o concessioni edilizie; relativamente al manufatto E), realizzato in muratura di blocchi in cemento vibro compresso della superficie di circa Mq. 8,00 e copertura costituita da onduline, con altezza media di circa ml. 1,75, è adibito a ricovero cani da caccia, ivi compreso una "setter" affidato alla ricorrente dal C.P.M. di Calatabiano giusta attestazione rilasciata in data 30/12/2009, il quale espressamente recita: "**Si rende**

noto che detto manufatto precario non infisso stabilmente nel suolo di superficie minima, rientra in quelle opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione, così come citato dalla L.R. 37/85 art. 6 e successive modifiche ed integrazioni e comunque non soggette ad accatastamento giusta D.M. N° 28/98 ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere e/f...".

Ne segue la palese illegittimità dell'Ordinanza impugnata che pertanto va annullata.

2) Violazione di legge - Eccesso di potere

In ogni caso, e senza alcun recesso dalle superiori argomentazioni, tutti i manufatti di cui all'ordinanza di demolizione quivi impugnata, sono delle pertinenza dell'immobile residenziale, e come tali non sono soggette a concessione edilizia.

Infatti, i manufatti oggetto di demolizione, sono per la loro natura e destinazione a servizio del fabbricato principale, e pertanto sono da annoverarsi tra le opere di carattere pertinenziale, che proprio in virtù della loro qualificazione, non sono sottoposte a concessione edilizia, ma tutt'al più a mera autorizzazione.

Con l'evidente conseguenza che al caso di specie non può applicarsi la sanzione della demolizione, per come erroneamente disposto dal Comune.

La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha confermato l'ormai pacifico orientamento sulla definizione di pertinenza in termini urbanistici, e pertanto si può affermare che *"...La nozione edilizia di pertinenzialità ha connotati significativamente diversi da quelli civilistici, assumendo in essa rilievo decisivo non tanto il dato del legame materiale tra pertinenza ed immobile principale, quanto il dato giuridico che la prima risulti priva di autonoma destinazione e di autonomo valore di mercato e che esaurisca la propria destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico..."* (Cons. Stato Sez. IV Sent., 31/03/2010, n. 1842).

Ed ancora *"...La nozione di pertinenza edilizia può essere estesa fino a comprendere elementi essenziali, e non solo di carattere accessorio, dell'impianto industriale. Una*

pertinenza, per poter essere definita tale, deve avere una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale, e non essere parte integrante o costitutiva di altro fabbricato; ed inoltre deve essere preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, deve essere sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura, o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. Ciò che più rileva è il rapporto con la costruzione preesistente che deve essere, quindi, non di integrazione ma di asservimento, per cui deve renderne più agevole e funzionale l'uso, ma non divenire parte essenziale dello stesso...".
(Cons. Stato Sez. IV Sent., 05/03/2010, n. 1277).

Infatti, nel caso che ci occupa, sussistono tutti gli elementi sia qualitativi che quantitativi che confermano con certezza la natura pertinenziale dei manufatti.

Esiste il collegamento funzionale e strumentale al servizio di edificio già esistente: elemento questo ravvisabile nella forte modestia delle singole strutture e nel servizio oggettivamente reso all'abitazione principale (deposito piccole botti, piccola rifugio per cane e deposito attrezzi).

Ancora è presente l'elemento della mancanza di autonomia rispetto alla costruzione: i manufatti seguono le vicende dell'abitazione principale, non avendo alcun autonomo valore di trasferimento e di scambio.

La modestia delle dimensioni e della tecnica di costruzione dei manufatti rispetto all'edificio principale sono tali da impedirne l'autonomia in termini di cubatura e di carico urbanistico.

Ancora è presente un rapporto di durevole destinazione con la preesistente costruzione. I manufatti sono incapaci di produrre un proprio reddito a meno che non si siano apportate modifiche a livello fisico tali da renderli strutturalmente, funzionalmente ed

economicamente indipendenti rispetto all'immobile principale, cosa che nella specie è impossibile.

Ne segue che trattandosi di opere pertinenziali, per la loro esecuzione non poteva essere ingiunta la demolizione, con palese illegittimità dell'ordinanza impugnata che pertanto va annullata, anche sotto questo ordine di motivi.

Domanda di sospensione

Il *fumus boni iuris* che assiste il ricorso introduttivo è palese.

Il Comune ha erroneamente valutato i manufatti di recente costruzione in netta contraddizione avendo accertato, a mezzo dell'atto notarile, che l'immobile principale è stato realizzato prima del 1942, senza tenere conto che l'atto notarile individua l'immobile come composto da tre vani ed accessori, saloncino e cantina, con annesso cortile in parte ricoperto con tettoia, dimostrando che i manufatti individuati con le lettere A) C) D) sono databili al pari dell'immobile residenziale. Relativamente ai manufatti di cui alle lettere B) ed E) gli stessi non richiedono alcuna concessione edilizia o autorizzazione e pertanto non potevano essere oggetto di demolizione. In ogni caso i manufatti sono tutti pertinenze all'immobile residenziale e come tali non necessitano di alcuna concessione.

La demolizione degli stessi è fonte di grave danno per la ricorrente e per l'immobile nel suo complesso atteso che sarà privata di pertinenze necessarie e comunque sarebbe causa di una forte diminuzione di valore dell'intero immobile

Quindi, considerata la contingente necessità di tutelare gli interessi della ricorrente prima che questi vengano irreparabilmente pregiudicati, si palesa l'esigenza di sospendere il provvedimento impugnato al fine di evitare l'aggravarsi del danno che è attuale e concreto.

Ciò premesso,

si chiede

previa sospensione, l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria per spese e compensi.

Con riserva d'ogni ulteriore deduzione e/o di motivi aggiunti;

(Ai fini di cui all'art. 9 L. 488/99 e successive modificazioni, si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile; sicché verrà versato il contributo unificato di € 500,00).

Catania, 29 Maggio 2010


Avv. Salvatore Brighina

Istanti come in atti, Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario Notificatore, certifico di avere notificato il su esteso ricorso, mediante consegna, di copia conforme all'originale come al Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco pro-tempore, presso la sede Palazzo Municipale, Piazza Vittorio Emanuele n. 32, Calatabiano, a mezzo posta

106
1 GIU. 2010
ANTONINO COSTA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

UNEP CORTE APPELLO CATANIA

Servizio Notificazioni Amministrative e Giudiziarie

N. 661/27


ANTONIO DI COSTA
UFFICIO ASSISTENTE

RACCAIRI

CORRIVE SI CATATABIANO

PIAZZA VITTORIO EMANUELE III

CATATABIANO



76425498047-7

AG
EPO11E3-VE31Z
EPO11E3-VE31Z

Il presente documento è un documento elettronico. Per la validazione del documento, si consiglia di utilizzare il servizio di validazione online. Per informazioni, visitate il sito www.agenzia.gov.it.
Il presente documento è un documento elettronico. Per la validazione del documento, si consiglia di utilizzare il servizio di validazione online. Per informazioni, visitate il sito www.agenzia.gov.it.
Il presente documento è un documento elettronico. Per la validazione del documento, si consiglia di utilizzare il servizio di validazione online. Per informazioni, visitate il sito www.agenzia.gov.it.



COMUNE DI CALATABIANO

(PROVINCIA DI CATANIA)
SERVIZI LEGALI

Prot. gen. n° 8710 del 15/06/2010

Spett. Resp.le UTC
ing. S. Faro

SEDE

*Oggetto: - Ricorso presentato al TARS/CT dalla sig.ra Crisafulli Anna Maria c/Comune.
- Ricorso con domanda di sospensione presentato al TARS/CT dal sig. Caruso Carmelo C/Comune*

Seguito ricorsi oggettivati si chiede di notiziare lo scrivente Servizio su, eventuali, atti consequenziali.

Cordialmente si saluta.

d'ordine del Resp.le Area Amm.va
(dr. Salvatore Spartà)
il R.d.P. S. Bevacqua





COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA TECNICA ECOLOGIA E AMBIENTE

Prot. 8906

Calatabiano, li 17/06/10

All'Ufficio Servizi Legali
SEDE

Oggetto: Ricorsi al TARS Catania presentati dalle ditte Crisafulli Anna Maria c/ comune e Caruso Carmelo c/comune.

Con riferimento alla nota prot. 8710 del 15.06.10, con la presente si informa che i ricorsi presentati sono entrambi relativi a ordinanze di demolizione di opere edilizie abusivamente poste in essere, si ritiene pertanto opportuno che questa A.C. si costituisca in giudizio.

Tanto dovevasi.

Il Responsabile dell'Area T.E.A.
Dott. Ing. Salvatore Faro

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE
L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota n. _____ del _____

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio,
dal 2 LUG. 2010
al 17 LUG. 2010
con il n. _____ del _____ Registro Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91, e ss.mm. ed ii., dal 2 LUG. 2010 al 17 LUG. 2010, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE



LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 01/07/2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
